

## Massimario di giurisprudenza civile

(a cura della redazione)

Cass. Sez. Un. 28 settembre 2016, n. 19066 - Rordorf, pres.; Bianchini, est.; Pratis, P.M. (conf.) - Condominio Armonia (avv. Rossi) c. Provincia Latina ed a. (*Cassa con rinvio Trib. sup. acque 18 febbraio 2014*)

### Acque - Divieto di costruire a meno di dieci metri dall'alveo - Condizioni.

*In materia di distanze delle costruzioni dagli alvei, l'affermazione della perdurante operatività del divieto di costruire a meno di dieci metri da questi ultimi, desumibile dall'art. 96 del r.d. n. 523 del 1904, postula l'attuale presenza di una massa d'acqua pubblica (o la sua verosimile ricostituzione per effetto di eventi naturali) (1).*

(1) Sul punto v. Cass. Sez. Un. 5 luglio 2004, n. 12271, in *Giust. civ. Mass.*, 2014, 7-8.

\*

Cass. Sez. I 11 agosto 2016, n. 17046 - Nappi, pres.; Ferro, est.; Russo, P.M. (diff.) - Consorzio Agrario Di Parma Soc. Coop. a r.l. (avv. Foglia ed a.) c. Fallimento Azienda Agricola Antica Torre di Bocelli Gino (avv. Adinolfi ed a.). (*Conferma Trib. Parma 21 maggio 2010*)

### Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane - Cooperative di produzione e lavoro in agricoltura e consorzi agrari - Privilegio ai sensi del n. 5 bis dell'art. 2751 bis c.c. - Spettanza - Condizioni - Qualità soggettiva dei creditori - Esclusione - Natura oggettiva del credito - Criterio discriminante - Rilevanza - Fondamento.

*Il privilegio di cui al n. 5 bis dell'art. 2751 bis c.c., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa, si fonda non sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito ovvero sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore, dovendosi dar conto della natura del credito fatto valere e della circostanza che l'attività posta concretamente in essere dalla cooperativa sia collegata con la finalità solidaristica (1).*

(1) In senso conforme Cass. Sez. VI-I 27 settembre 2013, n. 22199 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2013.

\*

Cass. Sez. I 8 agosto 2016, n. 16614 - Nappi, pres.; Bernabai, est.; Cardino, P.M. (conf.) - Bellinvia (avv. Alfio) c. Salanitri Maccarone (avv. Cavallaro). (*Conferma App. Catania 8 giugno 2012*)

### Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Imprenditore agricolo - Esenzione dal fallimento - Limiti - Imprenditore agricolo per connessione - Requisiti - Onere della prova - Fattispecie.

*L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofruttili e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo alla odierna ricorrente in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da lei esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo) (1).*

(1) Sul punto v.: Cass. Sez. VI-I 12 maggio 2016, n. 9788; Cass. Sez. I 10 ottobre 2010, n. 24995, in *Riv. dir. agr.*, 2011, II, 3, con nota P. MAGNO, *Parametri qualificativi dell'impresa agricola*; in *Fall. e altre proc. conc.*, 2011, 542, con nota di S. CARMIGNANI, *Presupposto soggettivo del fallimento e confini dell'impresa agricola*.

\*

Cass. Sez. V 5 agosto 2016, n. 16485 - Bielli, pres.; Bruschetta, est.; Del Core, P.M. (diff.) - Comune Montenero di Bisaccia (avv. Ioffredi ed a.) c. Di Nicola. *(Cassa e decide nel merito Comm. trib. reg. Molise 12 dicembre 2011)*

**Imposte e tasse - Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - ICI - Soggetto cancellato dall'elenco dei coltivatori diretti e titolare di pensione - Agevolazioni previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Esclusione.**

*In tema d'ICI, il trattamento agevolato previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale spetta esclusivamente a coloro che nell'anno d'imposta siano effettivamente iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti (1).*

(1) In senso conforme Cass. Sez. V 21 maggio 2010, n. 12565, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 5, 798.

\*

Cass. Sez. II 2 agosto 2016, n. 16074 - Mazzacane, pres.; Cosentino, est.; Celeste, P.M. (conf.) - Bonomo Riccardo ed a. (avv. Scocchini) c. Società autostrade per l'Italia S.p.A. (avv. Ferrari ed a.). *(Cassa con rinvio App. Roma 2 marzo 2011)*

**Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni - Operatività dell'art. 844 c.c. a tutela dei fondi rustici - Fondamento.**

*La tutela prevista dall'art. 844 c.c. concerne anche i fondi rustici, senza che rilevi, ai fini dell'apprezzamento della tollerabilità delle immissioni sonore, come l'immobile sia accatastato, atteso che anche un fabbricato rurale può essere adibito ad uso abitativo di chi coltiva il fondo e, pur se destinato esclusivamente a lavorazioni agrarie, resta imprescindibile l'esigenza di tutela delle persone che in esso svolgono le suddette attività (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

Cass. Sez. II 29 luglio 2016, n. 15938 - Matera, pres.; Crisculo, est.; Capasso, P.M. (conf.) - Ass.ne volunt. Senza scopo di lucro Noi di Montepescali ed a. (avv. Federico) c. Regione Toscana ed a. (Dichiara inammissibile App. Roma 21 gennaio 2011)

**Usi civici - Accertamento - Appello - Intervento di singoli cittadini facenti parte della comunità - Ammissibilità - Conseguente legittimazione a proporre ricorso per cassazione.**

*Nei giudizi relativi all'accertamento e all'esistenza di usi civici o di demanio comunale, qualunque cittadino appartenente a quella determinata collettività può intervenire in giudizio, anche in grado d'appello, in quanto la sentenza emananda fa stato anche nei suoi confronti quale partecipe della comunità titolare degli usi o delle terre demaniali di cui si controverte, sicché, trattandosi di intervento volontario, l'interveniente è sempre legittimato a proporre ricorso per cassazione (1).*

(1) Sul punto v. Cass. Sez. II 11 febbraio 1974, n. 387, in *Giust. civ.*, 1974, 1617; Cass. Sez. II 29 gennaio 2015, n. 1671, in *Guida al diritto*, 2015, 17, 68.

\*

Cass. Sez. III 23 giugno 2016, n. 13002 - Chiarini, pres.; Cirillo, est.; Fresa, P.M. (conf.) - Gritti (avv. Tomaselli ed a.) c. Gritti Amabile ed a. *(Conferma App. Brescia 7 ottobre 2013)*

**Prelazione e riscatto - Contratti agrari - Rapporti oggetto di controversie - Retratto agrario ex art. 8, comma 10, della legge n. 590 del 1965 - Esercizio del diritto in pendenza del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.**

**Prelazione e riscatto - Contratti agrari - Rapporti oggetto di controversie - Retratto agrario ex art. 8, comma 10, della legge n. 590 del 1965 - Fondo divenuto comune in via ereditaria - Termine quinquennale per l'esercizio del diritto - Dies a quo - Individuazione - Riferimento all'apertura della successione - Necessità - Condizioni.**

*È inammissibile il retratto agrario esercitato, ex art. 8, comma 10, della legge n. 590 del 1965, in pendenza del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, introdotto dal comproprietario prima del decorso di cinque anni dal momento in cui abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, allorché, pendente la controversia agraria, passi in giudicato la sentenza che abbia definito il giudizio divisorio, evenienza che preclude il riscatto in quanto fa cessare, con effetto dichiarativo e retroattivo, lo stato di comunione, determinando il venir meno, prima della scadenza del quinquennio, della quota indivisa, cioè dell'oggetto del diritto cui si riferisce la disposizione suddetta (1).*

*Il termine quinquennale per l'esercizio del retratto agrario, ex art. 8, comma 10, della legge n. 590 del 1965, avente ad oggetto un fondo divenuto*

*comune in via ereditaria, decorre necessariamente dall'apertura della successione qualora, con accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, non risulti provato che la partecipazione di uno dei componenti alla conduzione colonica fosse cessata già prima del nascere della comunione ereditaria (2).*

(1-2) Sul primo principio v. Cass. Sez. II 26 aprile 1983, n. 2861, in *Giust. civ.*, 1983, 1957; Cass. Sez. II 27 agosto 1990, n. 8830, in *Vita not.*, 1990, 520. Sulla seconda massima non si rilevano precedenti in termini.

\*

Cass. Sez. III del 21 giugno 2016, n. 12727 - Ambrosio, pres.; Scarano, est.; Pratis, P.M. (conf.) - Provincia di Reggio Emilia (avv. Preite ed a.) c. Catellani ed a. (*Cassa e decide nel merito Trib. Reggio Emilia 17 gennaio 2013*)

**Animali - Danni a coltivazioni nel territorio emiliano-romagnolo provocati da caprioli - Appartenenza di questi ultimi alla «fauna cacciabile» - Responsabilità degli enti venatori ex art. 43, l.r. Emilia-Romagna n. 8 del 1994 - Fondamento.**

*La responsabilità per danni provocati da animali selvatici deve essere imputata all'ente cui siano stati affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sicché si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un nudus minister, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa. Ne consegue che per i danni a coltivazioni nel territorio emiliano-romagnolo provocati da caprioli, rispondono le aziende venatorie di cui all'art. 43 della l.r. Emilia-Romagna n. 8 del 1994 trattandosi di animali «cacciabili», mentre le Province sono responsabili dei danni provocati nell'intero territorio da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse (1).*

(1) Sul punto v. Cass. Sez. III 6 dicembre 2011, n. 26197, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 12, 1744; Cass. Sez. III 10 ottobre 2014, n. 21395, *ivi*, 2014.

\*

Cass. Sez. III 16 giugno 2016, n. 12392 - Chiarini, pres.; Vincenti, est.; Fuzio, P.M. (conf.) - Perna (avv. Consiglio ed a.) c. Merlini ed a. (avv. Caroli). (*Conferma App. Milano 15 aprile 2013*)

**Animali - Responsabilità ex art. 2052 c.c. - Caso fortuito - Rilevabilità d'ufficio - Ragioni.**

*In tema di danni cagionati da animali, la ricorrenza del caso fortuito, quale causa di esclusione della responsabilità del proprietario, attiene al profilo probatorio, sicché, non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio, è rilevabile d'ufficio (1).*

(1) Sul punto v. Cass. Sez. III 19 maggio 2011, n. 11015, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 5, 769.

\*